

	Dott. ALESSANDRO SERIOLI - NOTAIO -	
	Repertorio n. 55.498	Raccolta n. 24.267
	Verbale del consiglio di amministrazione della società	
	"INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A."	Registrato a Brescia
	REPUBBLICA ITALIANA	il 20/07/2026
	Il giorno venti luglio duemilaventisei	N. 40001 Serie 1T
	20 luglio 2026	€. 356,00
	alle ore quindici,	
	in Breno, Piazza Vittoria, civico numero diciannove.	
	Davanti a me, Alessandro Seriola, notaio in Breno, iscritto presso il Collegio notarile	
	del Distretto di Brescia, è presente il signor:	
	Albertani Battista, nato a Corteno Golgi (BS) il 17 agosto 1943, residente in Brescia	
	(BS), Via San Gaetanino n. 2,	
	Codice Fiscale LBR BTS 43M17 D064J.	
	Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi	
	dichiara che è qui riunito il consiglio di amministrazione della società denominata:	
	"INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.", o, per brevità, anche solo "INBRE -	
	S.P.A.", con sede in Breno (BS), Piazza Vittoria n. 19, capitale sociale euro	
	26.018.840,00 (ventiseimilionidiciottomilaottocentoquaranta) interamente versato, nu-	
	mero 03000680177 di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia e di Codi-	
	ce Fiscale, numero 01846560983 di Partita IVA, numero BS-310592 REA,	
	per discutere e deliberare sul seguente	
	ordine del giorno:	
	1 — Fusione per incorporazione della controllata Adda Energi S.r.l.: deliberazioni ine-	
	renti e conseguenti;	
	2 — Fusione per incorporazione della controllata Appennino Energia S.r.l.: delibera-	

zioni inerenti e conseguenti,

ed invita me notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'adunanza medesima.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Presiede l'adunanza, ai sensi dello statuto sociale, il signor Albertani Battista, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale in via preliminare constata:

a) che il consiglio è stato convocato regolarmente ai sensi dello statuto sociale per il giorno 20 luglio 2026 alle ore 15.00 presso la sede sociale mediante avviso di convocazione inviato a ciascun amministratore e sindaco in data 15 luglio 2026 a mezzo posta elettronica;

b) che del consiglio di amministrazione sono fisicamente presenti il presidente, signor Albertani Battista, il vice presidente signor Parolini Giovanni, nato a Breno (BS) il 12 agosto 1991, ed i consiglieri signori Rizzi Alberto Augusto, nato a Breno (BS) il 28 marzo 1958, Patti Giuseppe Alessandro, nato a Edolo (BS) il 4 gennaio 1960, e Troncatti Pierluigi, nato a Corteno Golgi (BS) il 2 aprile 1958; sono collegati a mezzo teleconferenza il vice presidente signor Zampedri Enrico Giuseppe, nato a Brescia (BS) il 6 luglio 1966, ed i consiglieri signori Franceschi Giorgio, nato a Trento (TN) il 5 giugno 1959, e Recchia Nicola, nato a Trento (TN) il 14 marzo 1978; è assente giustificato il consigliere signor Fanone Enzo, nato a Atina (FR) il 19 ottobre 1980;

c) che del collegio sindacale sono presenti a mezzo teleconferenza il presidente signor Nulli Giovanni, nato a Brescia (BS) il 26 luglio 1954, ed i sindaci effettivi signori Manzoni Federico, nato a Romano di Lombardia (BG) il 18 agosto 1949, e Costa Laura, nata a Padova (PD) il 22 febbraio 1967;

d) di essere certo della identità personale dei soggetti intervenuti e della loro legittimazione ad intervenire;

e) che, pertanto, il consiglio di amministrazione è validamente costituito e può deliberare sugli argomenti all'ordine giorno.

o o o o o

Passando alla trattazione congiunta degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente ricorda ai presenti che:

— in data 12 (dodici) giugno 2026 (duemilaventisei) è stato redatto il progetto di fusione delle società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A." e "ADDA ENERGIE S.R.L.", con sede in Breno (BS), Piazza Vittoria n. 19, capitale sociale euro 150.000,00 (centocinquantamila) interamente versato, numero 03348220165 di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia, di Codice Fiscale e di Partita IVA, numero BS-505733 REA, mediante l'incorporazione della società "ADDA ENERGIE S.R.L." nella società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.";

— in data 12 (dodici) giugno 2026 (duemilaventisei) è stato redatto il progetto di fusione delle società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A." e "APPENNINO ENERGIA S.R.L.", con sede in Breno (BS), Piazza Vittoria n. 19, capitale sociale euro 119.000,00 (centodiciannovemila) interamente versato, numero 02128130461 di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia, di Codice Fiscale e di Partita IVA, numero BS-603923 REA, mediante l'incorporazione della società "APPENNINO ENERGIA S.R.L." nella società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.".

Entrambi i progetti di fusione sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Brescia in data 12 giugno 2026, ivi iscritti in data 16 giugno 2026, e sono contenuti nei documenti che si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B".

Ai sensi del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, l'organo amministrativo, in data 2 luglio 2026, ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'operazione di fusione in parola.

Il presidente illustra ai presenti le motivazioni economiche sottese ad entrambe le fusioni tra le società sopra descritte, le quali devono considerarsi operazioni correlate ad un programma di razionalizzazione della struttura societaria del gruppo "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A." e rispondono alla logica di accorpate nella medesima società le centrali per la produzione di energia elettrica.

Il presidente dichiara che l'intero capitale di entrambe le società "ADDA ENERGI S.R.L." e "APPENNINO ENERGIA S.R.L." è posseduto dalla società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.".

I consiglieri di amministrazione attestano che non sussistono ostacoli all'applicazione del procedimento di fusione di cui all'articolo 2505 c.c. e che pertanto non sono necessarie la relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c. e la relazione degli esperti a norma dell'art. 2501-*sexies* c.c.

Il presidente ricorda, altresì, che la fusione sarà attuata, sia per la società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A." che per le società "ADDA ENERGI S.R.L." e "APPENNINO ENERGIA S.R.L." sulla base dei bilanci d'esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), ai sensi del comma 2, articolo 2501 *quater* c.c.

Ricorda, altresì, che i progetti di fusione e gli ultimi tre bilanci delle società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.", "ADDA ENERGI S.R.L." e "APPENNINO ENERGIA S.R.L." sono attualmente depositati presso la sede sociale.

Indi, il presidente illustra ai presenti il contenuto degli articoli del progetto di fusione.

Ricorda, pertanto, che per entrambi i progetti:

a) ai sensi dell'articolo 3 (tre) del progetto, in dipendenza della fusione la società incorporante "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A." non apporterà modifiche all'attuale statuto sociale;

b) ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, secondo comma, c.c. la fusione avrà effetto a parti-

re dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c.;

c) ai sensi dell'articolo 5 (cinque) del progetto, le operazioni delle società incorporan-
de "ADDA ENERGI S.R.L." e "APPENNINO ENERGIA S.R.L." verranno imputate al
bilancio della società incorporante "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.", in ot-
temperanza al disposto dell'art. 2504-*bis* c.c., con decorrenza dal giorno 1 (uno) gen-
naio 2026 (duemilaventisei); anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali, come previ-
sto dall'articolo 172, comma 9, T.U.I.R., gli effetti decorreranno dalla data sopra indi-
cata;

d) ai sensi dell'articolo 6 (sei) del progetto, non è previsto alcun diverso trattamento
riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni;

e) ai sensi dell'articolo 7 (sette) del progetto, non è previsto alcun vantaggio a favore
degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

I consiglieri di amministrazione dichiarano di essere esattamente informati sul conte-
nuto del progetto di fusione e di averne preso visione presso la sede sociale. Dichia-
rano, inoltre, di condividere sia le ragioni che sottendono l'operazione di fusione in
oggetto sia quanto specificatamente disposto da entrambi i progetti di fusione.

Il presidente dà atto, infine, che le società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE -
S.P.A." e "ADDA ENERGI S.R.L." e "APPENNINO ENERGIA S.R.L." non si trovano
in stato di liquidazione e che pertanto non sussiste alcun ostacolo alla fusione in og-
getto; dichiara, altresì, che la società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A."
non ha emesso obbligazioni convertibili.

In conclusione, il presidente propone di approvare:

a) il progetto di fusione delle società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A." e
"ADDA ENERGI S.R.L." mediante incorporazione della società "ADDA ENERGI
S.R.L." nella società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.";

b) il progetto di fusione delle società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A." e "APPENNINO ENERGIA S.R.L." mediante incorporazione della società "APPENNINO ENERGIA S.R.L." nella società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.".

I sindaci presenti dichiarano che non sussiste alcun ostacolo all'operazione di fusione prospettata.

Indi, il consiglio di amministrazione della società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.", all'unanimità di voti espressi in modo palese,

delibera

1° — di approvare il progetto di fusione delle società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A." e "ADDA ENERGI S.R.L." mediante incorporazione della società "ADDA ENERGI S.R.L." nella società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.", che si allega al presente atto sotto le lettera "A";

2° — di approvare il progetto di fusione delle società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A." e "APPENNINO ENERGIA S.R.L." mediante incorporazione della società "APPENNINO ENERGIA S.R.L." nella società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.", che si allega al presente atto sotto le lettera "B";

3° — di delegare ciascun consigliere di amministrazione ad intervenire all'atto di fusione in rappresentanza della società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A." e ad espletare quanto si renda necessario per la perfezione del procedimento.

o o o o o

Si procederà alla stipula dell'atto di fusione subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione, dell'approvazione e del consenso incondizionati e completi che la legislazione c.d. Golden Power richiede di ottenere in relazione all'operazione di fusione, inclusa qualsiasi decisione che confermi che la predetta legislazione non è applicabile all'operazione o alla scadenza del termine applicabile senza che l'autorità

competente abbia esercitato i propri poteri speciali o imposto condizioni all'operazione, restando inteso che tale condizione è rinunciabile dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione.

o o o o o

In conformità all'art. 2503 c.c. la fusione potrà essere attuata soltanto decorsi sessanta giorni dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese delle deliberazioni di approvazione del progetto di fusione delle società interessate, purché entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione del progetto di fusione nel predetto Registro delle Imprese abbia fatto opposizione.

La fusione potrà essere attuata anche prima della scadenza di detto termine qualora:

a) consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese;

ovvero

b) vi sia il pagamento dei creditori anteriori all'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese che non abbiano dato il consenso;

ovvero

c) vi sia il deposito presso una banca delle somme corrispondenti ai crediti anteriori all'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese che non abbiano dato il consenso.

o o o o o

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'adunanza viene dichiarata chiusa dal suo presidente alle ore quindici e tredici minuti primi.

o o o o o

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto.

Di esso ho dato lettura alla parte, la quale mi ha dispensato dalla lettura dei docu-

menti allegati.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia e da me notaio su otto pagine fin qui, secondo la visualizzazione dal mio programma informatico, e viene sottoscritto digitalmente dal componente in mia presenza con firma grafometrica e da me notaio all'ora che risulta dalla firma digitale.

Alessandro Battista

Firmato da
BATTISTA
ALBERTANI
LBRBTS43M17D064J



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X

PROGETTO DI FUSIONE
EX ART. 2501 ter CODICE CIVILE

Le società:

- **INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE S.p.A.**, società per azioni con sede a Breno in Piazza Vittoria n. 19, Capitale Sociale Euro 26.757.925 interamente versato, Registro delle Imprese di Brescia e Codice fiscale n° 03000680177, Partita Iva 01846560983, R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n° 310592, (Incorporante);

- **ADDA ENERGI S.r.l. a socio unico**, società a responsabilità limitata con sede a Breno in Piazza Vittoria n. 19, Capitale Sociale Euro 150.000,00 interamente versato, Registro delle Imprese di Brescia, Partita Iva e Codice fiscale n° 03348220165, R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n° 505733, (Incorporanda);

PROGETTANO

di addivenire alla fusione per incorporazione della **ADDA ENERGI S.r.l. a socio unico**, nella società **INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE S.p.A.**, ed allo scopo precisano quanto segue:

- 1) La società Incorporante **INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE S.p.A.** detiene tutte le quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società Incorporanda **ADDA ENERGI S.r.l. a socio unico**;
-

- 2) Conseguentemente, a norma dell'articolo 2505 del Codice Civile, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5), primo comma, dell'articolo 2501-ter (parti del progetto di fusione), dell'articolo 2501-quinquies (relazione dell'organo amministrativo) e dell'articolo 2501-sexies (relazione degli esperti), del Codice Civile.
- 3) La società Incorporante **INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE S.p.A.** non apporterà modifiche all'attuale Statuto Sociale.
- 4) La fusione sarà attuata, sia per la **INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE S.p.A.** che per la **ADDA ENERGI S.r.l. a socio unico** sulla base dei bilanci d'esercizio al 31/12/2025 ai sensi del comma 2, articolo 2501-quater, Codice Civile.
- 5) Conformemente alla facoltà ammessa dall'art. 2504-bis del Codice Civile le operazioni della società Incorporanda **ADDA ENERGI S.r.l.** verranno imputate al bilancio della società Incorporante **INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE S.p.A.** con decorrenza dal 1° gennaio 2026; anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali come previsto dall'articolo 172, comma 9, T.U.I.R., gli effetti decorreranno dalla data sopra indicata.
- 6) Non è previsto alcun diverso trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni.
- 7) Non è previsto alcun vantaggio a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.
- 8) La fusione della **ADDA ENERGI S.r.l. a socio unico** nella **INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE S.p.A.** deve considerarsi operazione correlata ad un programma di razionalizzazione della struttura societaria del gruppo

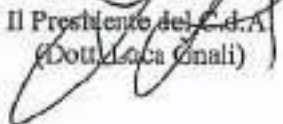
INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE S.p.A. e risponde alla logica di accorpare nella medesima società le centrali per la produzione di energia elettrica.

Breno, li 12 giugno 2026

Per la Incorporante:
INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.
(Rag. Battista Albertani)



Per la Incorporanda:
ADDA ENERGI S.r.l.
con unico socio
Il Presidente del C.d.A.
(Dott. Luca Gnani)



Allegati:

Allegato "A": Statuto di Iniziative Bresciane S.p.A.

Allegato "B": Statuto di Adda Energi S.r.l. a socio unico

IL SOTTOSCRITTO DOTTORE COMMERCIALISTA GHETTI MASSIMO, ISCRITTO AL N. 707/A DELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA, QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART.31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L. 340/2000 DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE EX ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI FALSA O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL MEDESIMO DECRETO, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO PRODOTTO MEDIANTE SCANSIONE OTTICA DELL'ORIGINALE ANALOGICO E CHE HA EFFETTUATO CON ESITO POSITIVO IL RAFFRONTO TRA LO STESSO E IL DOCUMENTO ORIGINALE."

(ART.22, COMMA 3, DEL D.LGS 82/2005 E 4 DEL D.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2014)

ALLEGATO "A"

Statuto della società per azioni

"Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A."

o anche, per brevità, "INBRE S.p.A.".

Denominazione, Sede, Oggetto e Durata

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione:

"Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A." o anche, per brevità, "INBRE S.p.A.".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel comune di Breno (BS). L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e stabilimenti, sia in Italia che all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività economiche d'impresa:

- la progettazione, la realizzazione, la costruzione, la compravendita, lo sfruttamento e la gestione di impianti energetici in generale e di cogenerazione, alimentati da fonti di energia tradizionali e rinnovabili, nonché la produzione, fornitura e commercializzazione di energia elettrica e termica;
- lo sviluppo di attività di studio e ricerca per l'esecuzione di progetti e studi di fattibilità connesse al settore energetico;
- ancora nel settore energetico, l'attività di consulenza in relazione a tutti i servizi necessari alla progettazione, realizzazione e manutenzione, ammodernamento ed alla gestione degli impianti di qualsiasi tipologia;
- il supporto per l'acquisizione di finanziamenti, la gestione degli eventuali incentivi, la commercializzazione di tutti i crediti derivanti dalla produzione di energie rinnova-

bili e/o derivanti da interventi di ottimizzazione dell'efficienza energetica di qualsiasi natura;

- la realizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, direttamente e/o quale agente, rappresentante e/o commissionaria e non, di impianti, macchinari ed attrezzature nell'ambito delle attività previste nell'oggetto sociale;

- la vendita dell'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti di proprietà o in gestione in qualsiasi mercato;

- il commercio di biomasse, biodiesel e altri combustibili rinnovabili ed alternativi solidi e liquidi;

- più in generale, la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

La società, per il perseguimento del proprio scopo sociale, si prefigge di operare anche in veste di E.S.C.O. (Energy Service Company) secondo i canoni e la filosofia indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici; di promuovere l'ottimizzazione dei consumi per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti.

La società potrà inoltre, nei limiti previsti dalla Legge e purché non in via prevalente, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, enti ed organismi in genere, costituiti e/o costituenti, che abbiano oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La società potrà inoltre compiere, in via non principale e, quindi, non prevalente, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie, opportune ed utili per il miglior raggiungimento dello scopo sociale; il tutto nei limiti previsti dall'art. 2361 c.c. e dalle vigenti disposizioni di legge, tra cui quelle dettate dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, dal D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 e dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e loro successive modificazioni, e con l'esclusione

delle attività previste dalle leggi 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197.

La società può concedere fidejussioni, avalli e garanzie in genere, comprese garanzie reali, solo per obbligazioni contratte da società ed enti nei quali abbia assunto partecipazioni ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che facciano comunque parte del medesimo gruppo.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci o dagli altri libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale ammonta ad euro 26.757.925,00 (ventiseimilionisettecentocinquantasettemilanovecentoventicinque) ed è diviso in numero 5.351.585 (cinquemilionitrecentocinquantunomilacinquecentottantacinque) azioni, del valore nominale di euro 5,00 (cinque) cadauna.

Articolo 7 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'organo amministrativo e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 8 - Conferimenti e finanziamenti

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o

crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e a causa di morte.

Le azioni possono formare oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti d.lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema denominato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

Articolo 10 – Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

– Revoca

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati

in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Milan e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 11 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non sieno, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle socie-

tà quotate di cui al TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF – (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia).

Gli azionisti dovranno comunicare al consiglio di amministrazione della Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso e intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") e qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve essere comunicata al consiglio di amministrazione della Società nei medesimi termini previsti dalla disciplina richiamata. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di della acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione

di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il consiglio di amministrazione può richiedere in qualunque momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella società.

Articolo 12 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13 - Convocazione

L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Il Sole24 Ore", "Italia Oggi", "Giornale di Brescia" o "Corriere della Sera", nonché sul sito internet della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

te,

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge,

Articolo 14 - Intervento e voto

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche in più luoghi mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, purché sia garantita l'identificazione dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, senza necessità che il presidente, il segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo, e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i dettagli del collegamento all'Assem-

blea mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. Nel caso in cui l'Assemblea si svolga con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, è concessa la facoltà agli azionisti di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Ove il Consiglio di Amministrazione abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto non avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale

termini non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 15 - Presidente

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 16 - Maggioranze

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la

partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea. E' tuttavia necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

L'assemblea straordinaria, nelle convocazioni successive alla seconda, è regolarmente costituita e delibera con le medesime maggioranze stabilite per la seconda convocazione.

Articolo 17 - Verbalizzazione

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18 - Numero, durata e compenso degli amministratori

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 7 (sette) a 9 (nove), di cui almeno 2 (due) dovranno essere dotati dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assem-

bleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi e sono comunque rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 19 - Nomina degli amministratori

L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste eventualmente presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri

azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

In particolare, i candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147 *quinquies* del TUF. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del TUF. Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti

per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del TUF.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine nella stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui per completare l'intero consiglio di amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova vo-

tazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo le maggioranze di legge. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori,

quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti, da confermare alla prima assemblea utile. Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

La nomina di amministratori, in ogni caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 20 - Presidente e organi delegati

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio di amministrazione può altresì costituire un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo val-

gono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti,

Al consiglio di amministrazione spetta in ogni caso il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali, determinandone i poteri.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il consiglio può, infine, nominare un segretario anche estraneo al consiglio stesso.

Articolo 21 - Deliberazioni del consiglio

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Saranno comunque valide le riunioni consiliari, qualora sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti, a condizione che tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione anche senza le formalità richieste per la convocazione ai sensi di quanto precede e che nessuno degli amministratori e dei sindaci effettivi si opponga alla discussione delle materie trattate.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che in caso di parità di voti prevale la volontà espressa da chi presiede. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente e/o il segretario. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, e a condizione che:

a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 22 – Poteri di gestione

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Qualora gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse takeover" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- c) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, fermo quanto previsto al precedente articolo 10.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 23 - Poteri di rappresentanza

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli ispettori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24 - Collegio sindacale

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di

cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del collegio sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 25 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge iscritta nell'apposito registro.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 26 - Esercizi sociali e redazione del bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 27 - Dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

SCIoglimento

Articolo 28 - Nomina dei liquidatori

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Articolo 29 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Copia conforme di originale informatico, conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis legge 16 febbraio 1913 n.89.

Bollo assolto ai sensi aut. n. 10055/80/111 del 6.5.1980 , 38598/98 del 24.02.99

Si invia la presente copia per uso Registro Imprese.

IL SOTTOSCRITTO DOTTORE COMMERCIALISTA GHETTI MASSIMO, ISCRITTO AL N. 707/A DELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA, QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART.31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L. 340/2000 DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE EX ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI FALSA O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL MEDESIMO DECRETO, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO PRODOTTO MEDIANTE SCANSIONE OTTICA DELL'ORIGINALE ANALOGICO E CHE HA EFFETTUATO CON ESITO POSITIVO IL RAFFRONTO TRA LO STESSO E IL DOCUMENTO ORIGINALE."

(ART.22, COMMA 3, DEL D.LGS 82/2005 E 4 DEL D.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2014)

ALLEGATO "B"



Allegato "A" all'atto del notaio Alessandro Seroli

n. 30.666 di repertorio e n. 9.889 di raccolta

Statuto della società a responsabilità limitata

"Adda Energi S.r.l."

Articolo 1

Denominazione

1.1 La società è denominata: "Adda Energi S.r.l."

Articolo 2

Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di Breno (BS).

2.2 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di costituire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici e stabilimenti anche altrove, purché in Italia.

Articolo 3

Oggetto

3.1 La società ha per oggetto l'attività di produzione e vendita di energia, elettrica o termica, nonché la progettazione, realizzazione e gestione, anche in concessione, di impianti e centrali di produzione energetica e degli eventuali relativi impianti di distribuzione termica.

3.2 Ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, così come delineato, la società potrà anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvedere:

— alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili o assimilate, ovvero alla produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore ai sensi della normativa prevista dalle Leggi n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991 e successi-

ve modificazioni, allo scopo della cessione a terzi utilizzatori o per autoconsumo. A

tal fine potrà dotarsi degli impianti di produzione, e trasporto per l'energia termica, ne-

cessari al raggiungimento dello scopo sociale sia mediante realizzo in proprio degli

stessi, sia acquisendone la proprietà, sia assumendo la gestione di impianti di pro-

prietà di soci o di terzi; -----

— alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici, termici e/o elettrici

di ventilazione, riscaldamento o condizionamento, alla distribuzione di fluidi termici li-

quidi o gassosi, alla gestione e manutenzione di detti impianti e all'esercizio della

produzione energetica ad essi connessa; -----

— alle attività nei servizi di rete, comprese le attività di installazione, allestimento,

collaudo, manutenzione e gestione di impianti inerenti detti servizi, nonché lo svolgi-

mento di attività strumentali connesse e complementari a quelle indicate; -----

— ad operare come Energy Service Company (ESCO) avendo come obiettivo il ri-

sparmio energetico. A tale scopo la società potrà svolgere, nei confronti di terzi (pri-

vati e/o Enti pubblici), attività di consulenza tecnica, amministrativa e progettuale in

campo energetico, servizi di ottimizzazione della gestione energetica e dei consumi

complessivi e specifici di energia, finalizzati all'adozione di tecniche gestionali ispira-

te all'uso razionale dell'energia ed allo sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili.

In quanto ESCO, la società può anche finanziare direttamente o favorire il finanzia-

mento di investimenti per il perseguimento del risparmio energetico con impianti ad

alta efficienza energetica presso gli impianti e le strutture immobiliari proprie e dei

clienti/utenti. In quanto ESCO, la società potrà gestire direttamente o per conto del-

l'investitore detti investimenti, garantendo efficienza e risparmio energetico; -----

— a partecipare attivamente alla creazione e gestione delle filiere produttive energeti-

che, in particolare le filiere bioenergetiche di origine locale a supporto di eventuali ini-



ziative di interesse locale, nello spirito di valorizzazione sostenibile del territorio e delle sue risorse naturali e umano; _____

— a reperire i mezzi finanziari idonei allo svolgimento delle attività di cui al presente oggetto sociale, sia con apporti propri dei soci, che tramite approvvigionamenti e finanziamenti di terzi. _____

3.3 La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso ai cittadini alle informazioni inerenti ai servizi e concessioni gestiti nell'ambito di propria competenza. _____

3.4 Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre imprese o società aventi oggetto sociale analogo al proprio, che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale, in via non prevalente e non ai fini del collocamento, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico e nel rispetto dei limiti normativi vigenti ed in particolare di quelli fissati dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58. _____

3.5 La società può concedere fidejussioni, avalli e garanzie in genere, comprese garanzie reali, solo per obbligazioni contratte da società ed enti nei quali abbia assunto partecipazioni ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che facciano comunque parte del medesimo gruppo. _____

Articolo 4

Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). _____

Articolo 5

_____ *Domicilio* _____

5.1 Il domicilio dei soci e degli amministratori, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese. _____

_____ *Articolo 6* _____

_____ *Capitale* _____

6.1 Il capitale sociale è di euro 150.000,00 (centocinquantamila). _____

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. _____

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso. _____

6.2 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. _____

6.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. ---

_____ *Articolo 7* _____

_____ *Trasferimento delle partecipazioni* _____

7.1 Il socio che intende trasferire per atto tra i vivi a qualunque titolo la propria quota, sia totalmente che parzialmente, dovrà prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno possedute, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo, le condizioni, le modalità e i termini della cessione. _____

7.2 I soci destinatari dell'offerta dovranno pronunciarsi e dichiarare all'offerente, nelle



stesse forme sopra indicate e nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della ricezione della lettera di offerta, se intendono accettare l'offerta stessa; nel caso di mancata risposta l'offerta s'intenderà rifiutata. _____

7.3 Il socio offerente sarà quindi libero di cedere la propria quota a terzi alle stesse condizioni formulate nell'offerta di prelazione, purché la cessione si perfezioni entro 90 (novanta) giorni dalla decadenza o dalla rinuncia del diritto di prelazione. _____

7.4 Qualora, pur dichiarando di voler esercitare la prelazione, gli acquirenti dichiarino il proprio dissenso dalla cifra richiesta dal socio intenzionato a cedere le quote, la determinazione del valore delle quote stesse sarà demandata ad un collegio arbitrale composto e funzionante secondo quanto disposto al successivo articolo 24. Gli arbitri dovranno tener presente, nella determinazione del valore delle quote, il valore dell'eventuale avviamento dell'azienda sociale, con riferimento anche al risultato economico della gestione sociale dell'ultimo triennio. _____

7.5 Il trasferimento della quota a terzi potrà avvenire anche senza previa offerta in prelazione e conseguenti adempimenti, qualora sia espresso consenso scritto al trasferimento da parte di tutti i soci, nonché nel caso in cui una società socia intenda cederla, anche solo in parte, a favore delle proprie società controllanti, controllate o comunque a favore di altre società appartenenti al medesimo gruppo. _____

7.6 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote del cedente verranno divise tra gli accettanti in misura proporzionale al valore nominale delle quote da ciascuno di essi possedute. _____

7.7 In nessun caso l'offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione. _____

Articolo 8 _____

Recesso _____

8.1 Ai soci è consentito il diritto di recesso nei casi e nei modi previsti dalla legge. —

8.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. —

La raccomandata deve essere inviata entro 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima. —

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. —

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. —

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. —

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. —

————— Articolo 9 —————

————— Organo amministrativo —————

9.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. —

9.2 Gli amministratori possono essere anche non soci. —

9.3 Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. —

————— Articolo 10 —————

————— Durata della carica, revoca, cessazione —————

10.1 Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica fino a revoca o dimissioni



o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. _____

10.2.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione di quelli venuti meno scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. _____

10.2.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero consiglio. In tal caso, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo, nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. _____

_____ Articolo 11 _____

_____ Consiglio di amministrazione _____

11.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e può inoltre nominare un Segretario anche esternamente ai suoi membri. _____

11.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. _____

11.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. _____

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. _____

La procedura di consultazione scritta deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Fino a detta data i consensi espressi non possono esser revocati. _____

_____ Articolo 12 _____

_____ Adunanze del consiglio di amministrazione _____

12.1 Qualora lo ritenga opportuno il presidente del consiglio di amministrazione ovvero ne venga fatta richiesta da un amministratore o dal collegio sindacale, se nominato, e comunque in caso di decisioni che lo richiedano per legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. _____

12.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. _____

12.3 La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica con avviso di ricevimento a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati. _____

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 2 (due) giorni. _____

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. _____

12.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. _____

12.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato. _____

12.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche con in-



tervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che: _____

a) sia consentito al presidente della riunione, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; _____

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; _____

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; _____

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. _____

12.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. _____

12.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà esser trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. _____

_____ Articolo 13

_____ Poteri dell'organo amministrativo

13.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. _____
In sede di nomina possono tuttavia essere posti limiti ai poteri degli amministratori. _____

13.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c. _____

13.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. _____

_____ Articolo 14 _____

_____ Rappresentanza _____

14.1 La rappresentanza legale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. _____

14.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. _____

14.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. _____

_____ Articolo 15 _____

_____ Compensi degli amministratori _____

15.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. _____

15.2 L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica. _____

15.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro com-



penso è stabilito dal consiglio di amministrazione. -----

----- Articolo 16 -----

----- Organo di controllo -----

16.1 La società può nominare l'organo di controllo o il revisore, ai quali si applicano tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni. L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo o da un collegio sindacale. Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2477 c.c. la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. -----

16.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e, qualora ciò sia consentito dalla legge e non sia stato nominato il revisore, esercita altresì il controllo contabile. -----

16.3 L'assemblea ordinaria elegge l'organo di controllo costituito a scelta da un solo membro effettivo o da un collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne nomina il presidente. -----

16.4 Il compenso dell'organo di controllo è determinato dall'Assemblea. -----

16.5 L'organo di controllo scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

16.6 Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 12.6 del presente statuto. -----

----- Articolo 17 -----

----- Decisioni dei soci -----

17.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal pre-

_____ sente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. _____

17.2.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 18, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. _____

17.2.2 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che soddisfino il quorum deliberativo di cui al successivo articolo 21. _____

17.2.3 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta. _____

17.2.4 In ogni caso il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Fino a detta data i consensi espressi non possono esser revocati. _____

_____ Articolo 18 _____

_____ Assemblea _____

18.1 In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. _____

18.2 L'assemblea che approva il bilancio deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. _____



L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia. _____

18.3 L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci e all'organo di controllo, se nominati, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero, in alternativa, a discrezione del consiglio di amministrazione, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Il Giornale di Brescia", _____

18.4 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. _____

18.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. _____

Articolo 19

Svolgimento dell'assemblea

19.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. _____

19.2 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i

principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: _____

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; _____

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; _____

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; _____

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. _____

_____ Articolo 20 _____

_____ Deleghe _____

20.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. _____

20.2 È ammessa la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. _____

20.3 La delega può essere conferita ad amministratori ed a sindaci se nominati. _____

_____ Articolo 21 _____

_____ Quorum costitutivi e deliberativi _____

21.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei



casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c. è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno tre quarti del capitale sociale. _____

21.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. _____

21.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci. _____

21.4 Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano maggioranze più elevate. _____

21.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c. _____

_____ Articolo 22 _____

_____ Bilancio e utili _____

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. _____

22.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci. _____

_____ Articolo 23 _____

_____ Scioglimento e liquidazione _____

23.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto: _____

a) per il decorso del termine; _____

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie; _____

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; ---

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.; ---

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.; ---

f) per deliberazione dell'assemblea; ---

g) per le altre cause previste dalla legge. ---

23.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: ---

a) il numero dei liquidatori; ---

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società; ---

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; ---

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore. ---

Articolo 24

Clausola compromissoria

24.1 Qualsiasi controversia insorga tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, nominati, ad iniziativa della parte più diligente, il primo dalla Commissione per l'arbitrato istituita dalla Camera Arbitrale di Brescia, il secondo dal Presidente della CCIAA di Brescia, ed il terzo di comune accordo dai primi due così nominati. ---

24.2 Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. ---

24.3 La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.



24.4 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. Il

collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo diritto. _____

24.5 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del

collegio arbitrale vincoleranno le parti. _____

24.6 Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. —

24.7 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da

amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che ab-

biano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. _____

24.8 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge. _____

_____ Articolo 25 _____

_____ Disposizioni applicabili _____

25.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme

previste dal codice civile anche per le società a responsabilità limitata e qualora nulla

le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni. _____

Sottoscrizioni: Luca Gnall _____

Alessandro Serioli (L.S.) _____

Copia conforme all'originale in più fogli
della presente firma nel nome del
alla Parte per gli usi consentiti dalla
legge

30 aprile 2016



IL SOTTOSCRITTO DOTTORE COMMERCIALISTA GHETTI MASSIMO, ISCRITTO AL N. 707/A DELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA, QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART.31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L. 340/2000 DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE EX ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI FALSA O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL MEDESIMO DECRETO, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO PRODOTTO MEDIANTE SCANSIONE OTTICA DELL'ORIGINALE ANALOGICO E CHE HA EFFETTUATO CON ESITO POSITIVO IL RAFFRONTO TRA LO STESSO E IL DOCUMENTO ORIGINALE."

(ART.22, COMMA 3, DEL D.LGS 82/2005 E 4 DEL D.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2014)

Massimo Ghetti

Firmato da
BATTISTA
ALBERTANI
LBRBTS43M17D064J



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X

PROGETTO DI FUSIONE
EX ART. 2501 ter CODICE CIVILE

Le società:

- **INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE S.p.A.**, società per azioni con sede a Breno in Piazza Vittoria n. 19, Capitale Sociale Euro 26.757.925 interamente versato, Registro delle Imprese di Brescia e Codice fiscale n° 03000680177, Partita Iva 01846560983, R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n° 310592, **(Incorporante)**;

- **APPENNINO ENERGIA S.r.l. a socio unico**, società a responsabilità limitata con sede a Breno in Piazza Vittoria n. 19, Capitale Sociale Euro 119.000,00 interamente versato, Registro delle Imprese di Brescia, Partita Iva e Codice fiscale n° 02128130461, R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n° 603923, **(Incorporanda)**;

PROGETTANO

di addivenire alla fusione per incorporazione della **APPENNINO ENERGIA S.r.l. a socio unico**, nella società **INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE S.p.A.**, ed allo scopo precisano quanto segue:

- 1) La società Incorporante **INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE S.p.A.** detiene tutte le quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società Incorporanda **APPENNINO ENERGIA S.r.l. a socio unico**;
-

- 2) Conseguentemente, a norma dell'articolo 2505 del Codice Civile, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5), primo comma, dell'articolo 2501-ter (parti del progetto di fusione), dell'articolo 2501-quinquies (relazione dell'organo amministrativo) e dell'articolo 2501-sexies (relazione degli esperti), del Codice Civile.
 - 3) La società Incorporante **INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE S.p.A.** non apporterà modifiche all'attuale Statuto Sociale.
 - 4) La fusione sarà attuata, sia per la **INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE S.p.A.** che per la **APPENNINO ENERGIA S.r.l. a socio unico** sulla base dei bilanci d'esercizio al 31/12/2025 ai sensi del comma 2, articolo 2501-quater, Codice Civile.
 - 5) Conformemente alla facoltà ammessa dall'art. 2504-bis del Codice Civile le operazioni della società Incorporanda **APPENNINO ENERGIA S.r.l.** verranno imputate al bilancio della società Incorporante **INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE S.p.A.** con decorrenza dal 1° gennaio 2026; anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali come previsto dall'articolo 172, comma 9, T.U.I.R., gli effetti decorreranno dalla data sopra indicata.
 - 6) Non è previsto alcun diverso trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni.
 - 7) Non è previsto alcun vantaggio a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.
 - 8) La fusione della **APPENNINO ENERGIA S.r.l. a socio unico** nella **INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE S.p.A.** deve considerarsi operazione correlata ad un programma di razionalizzazione della struttura societaria del
-

gruppo INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE S.p.A. e risponde alla logica di accorpare nella medesima società le centrali per la produzione di energia elettrica.

Breno, li 12 giugno 2026

Per la Incorporante:
INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.
(Rag. Battista Albertani)



Per la Incorporanda:
APPENNINO ENERGIA S.r.l.
con unico socio
L'Amministratore Unico
(Dott. Giuseppe Alessandro Patti)



Allegati:

Allegato "A": Statuto di Iniziative Bresciane S.p.A.

Allegato "B": Statuto di Appennino Energia S.r.l. a socio unico

IL SOTTOSCRITTO DOTTORE COMMERCIALISTA GHETTI MASSIMO, ISCRITTO AL N. 707/A DELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA, QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART.31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L. 340/2000 DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE EX ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI FALSA O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL MEDESIMO DECRETO, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO PRODOTTO MEDIANTE SCANSIONE OTTICA DELL'ORIGINALE ANALOGICO E CHE HA EFFETTUATO CON ESITO POSITIVO IL RAFFRONTO TRA LO STESSO E IL DOCUMENTO ORIGINALE."

(ART.22, COMMA 3, DEL D.LGS 82/2005 E 4 DEL D.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2014)

ALLEGATO "A"

Statuto della società per azioni

"Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A."

o anche, per brevità, "INBRE S.p.A.".

• • • • •

Denominazione, Sede, Oggetto e Durata

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione:

"Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A." o anche, per brevità, "INBRE S.p.A.".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel comune di Breno (BS). L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e stabilimenti, sia in Italia che all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività economiche d'impresa:

- la progettazione, la realizzazione, la costruzione, la compravendita, lo sfruttamento e la gestione di impianti energetici in generale e di cogenerazione, alimentati da fonti di energia tradizionali e rinnovabili, nonché la produzione, fornitura e commercializzazione di energia elettrica e termica;
- lo sviluppo di attività di studio e ricerca per l'esecuzione di progetti e studi di fattibilità connesse al settore energetico;
- ancora nel settore energetico, l'attività di consulenza in relazione a tutti i servizi necessari alla progettazione, realizzazione e manutenzione, ammodernamento ed alla gestione degli impianti di qualsiasi tipologia;
- il supporto per l'acquisizione di finanziamenti, la gestione degli eventuali incentivi, la commercializzazione di tutti i crediti derivanti dalla produzione di energie rinnova-

bili e/o derivanti da interventi di ottimizzazione dell'efficienza energetica di qualsiasi natura;

- la realizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, direttamente e/o quale agente, rappresentante e/o commissionaria e non, di impianti, macchinari ed attrezzature nell'ambito delle attività previste nell'oggetto sociale;

- la vendita dell'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti di proprietà o in gestione in qualsiasi mercato;

- il commercio di biomasse, biodiesel e altri combustibili rinnovabili ed alternativi solidi e liquidi;

- più in generale, la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

La società, per il perseguimento del proprio scopo sociale, si prefigge di operare anche in veste di E.S.C.O. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici; di promuovere l'ottimizzazione dei consumi per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti.

La società potrà inoltre, nei limiti previsti dalla Legge e purché non in via prevalente, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, enti ed organismi in genere, costituiti e/o costituenti, che abbiano oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La società potrà inoltre compiere, in via non principale e, quindi, non prevalente, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie, opportune ed utili per il miglior raggiungimento dello scopo sociale; il tutto nei limiti previsti dall'art. 2361 c.c. e dalle vigenti disposizioni di legge, tra cui quelle dettate dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, dal D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 e dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e loro successive modificazioni, e con l'esclusione

delle attività previste dalle leggi 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197.

La società può concedere fidejussioni, avalli e garanzie in genere, comprese garanzie reali, solo per obbligazioni contratte da società ed enti nei quali abbia assunto partecipazioni ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che facciano comunque parte del medesimo gruppo.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci o dagli altri libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale ammonta ad euro 26.757.925,00 (ventiseimilionisettecentocinquantasettemilanovecentoventicinque) ed è diviso in numero 5.351.585 (cinquemilionitrecentocinquantunomilacinquecentottantacinque) azioni, del valore nominale di euro 5,00 (cinque) cadauna.

Articolo 7 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'organo amministrativo e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 8 - Conferimenti e finanziamenti

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o

crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e a causa di morte.

Le azioni possono formare oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti d.lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema denominato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

Articolo 10 – Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

– Revoca

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati

in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Milan e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 11 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle socie-

tà quotate di cui al TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF – (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia).

Gli azionisti dovranno comunicare al consiglio di amministrazione della Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso e intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") e qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve essere comunicata al consiglio di amministrazione della Società nei medesimi termini previsti dalla disciplina richiamata. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione

di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il consiglio di amministrazione può richiedere in qualunque momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazione nella società.

Articolo 12 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13 - Convocazione

L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Il Sole24 Ore", "Italia Oggi", "Giornale di Brescia" o "Corriere della Sera", nonché sul sito internet della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigen-

te.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 14 - Intervento e voto

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche in più luoghi mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, purché sia garantita l'identificazione dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, senza necessità che il presidente, il segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo, e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i dettagli del collegamento all'Assem-

blea mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. Nel caso in cui l'Assemblea si svolga con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, è concessa la facoltà agli azionisti di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Ove il Consiglio di Amministrazione abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto non avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale

termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 15 - Presidente

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 16 - Maggioranze

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la

partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea. E' tuttavia necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

L'assemblea straordinaria, nelle convocazioni successive alla seconda, è regolarmente costituita e delibera con le medesime maggioranze stabilite per la seconda convocazione.

Articolo 17 - Verbalizzazione

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18 - Numero, durata e compenso degli amministratori

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variante da 7 (sette) a 9 (nove), di cui almeno 2 (due) dovranno essere dotati dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assem-

bleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi e sono comunque rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 19 - Nomina degli amministratori

L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste eventualmente presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri

azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

In particolare, i candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147 *quinquies* del TUF. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del TUF. Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti

per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del TUF.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine nella stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui per completare l'intero consiglio di amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova vo-

tazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo le maggioranze di legge. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori,

quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti, da confermare alla prima assemblea utile. Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

La nomina di amministratori, in ogni caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 20 - Presidente e organi delegati

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio di amministrazione può altresì costituire un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo val-

gono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Al consiglio di amministrazione spetta in ogni caso il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali, determinandone i poteri.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il consiglio può, infine, nominare un segretario anche estraneo al consiglio stesso.

Articolo 21 - Deliberazioni del consiglio

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Saranno comunque valide le riunioni consiliari, qualora sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti, a condizione che tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione anche senza le formalità richieste per la convocazione ai sensi di quanto precede e che nessuno degli amministratori e dei sindaci effettivi si opponga alla discussione delle materie trattate.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che in caso di parità di voti prevale la volontà espressa da chi presiede. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente e/o il segretario. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, e a condizione che:

- a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 22 – Poteri di gestione

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Qualora gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse takeover" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- c) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, fermo quanto previsto al precedente articolo 10.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 23 - Poteri di rappresentanza

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24 - Collegio sindacale

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di

cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del collegio sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 25 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge iscritta nell'apposito registro.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 26 - Esercizi sociali e redazione del bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 27 - Dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

SCIoglimento

Articolo 28 - Nomina dei liquidatori

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Articolo 29 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Copia conforme di originale informatico, conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis legge 16 febbraio 1913 n.89.

Bollo assolto ai sensi aut. n. 10055/80/111 del 6.5.1980 , 38598/98 del 24.02.99

Si invia la presente copia per uso Registro Imprese.

IL SOTTOSCRITTO DOTTORE COMMERCIALISTA GHETTI MASSIMO, ISCRITTO AL N. 707/A DELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA, QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART.31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L. 340/2000 DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE EX ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI FALSA O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL MEDESIMO DECRETO, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO PRODOTTO MEDIANTE SCANSIONE OTTICA DELL'ORIGINALE ANALOGICO E CHE HA EFFETTUATO CON ESITO POSITIVO IL RAFFRONTA TRA LO STESSO E IL DOCUMENTO ORIGINALE."

(ART.22, COMMA 3, DEL D.LGS 82/2005 E 4 DEL D.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2014)

ALLEGATO "B"

Allegato "A" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 46.949 di repertorio e n. 19.040 di raccolta

o o o o o

Statuto della società a responsabilità limitata

"APPENINO ENERGIA S.R.L."

o o o o o

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata:

"APPENINO ENERGIA S.R.L."

Articolo 2

Sede

1. La società ha sede in Breno (BS).

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto:

— l'esercizio delle attività di progettazione, costruzione, gestione, esecuzione in appalto e manutenzione di impianti di produzione di energia, anche di proprietà o su concessione di terzi, nelle diverse forme e da qualsiasi fonte, in particolare da fonti rinnovabili, nonché la distribuzione e la vendita dell'energia;

— attività nei servizi di rete, comprese le attività di installazione, allacciamento, collaudo, manutenzione e gestione di impianti inerenti detti servizi, nonché lo svolgimento di attività strumentali connesse e complementari a quelle indicate.

La società potrà svolgere tutte le attività dovute e utili ad ottenere la titolarità delle concessioni necessarie allo sfruttamento degli impianti da parte delle competenti au-

torità, potrà inoltre stipulare contratti di affitto, anche di azienda, contratti per le concessioni pubbliche e di occupazione dei suoli e di derivazioni di acque, nonché di quant'altro necessario e connesso alla produzione dell'energia elettrica, al suo trasporto e alla sua vendita.

Essa potrà inoltre compiere, per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale e senza restrizione alcuna, qualsiasi operazione commerciale, industriale e immobiliare; potrà altresì compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, tutte le operazioni mobiliari e finanziarie, concedere fidejussioni, prestare avalli, cauzioni, contrarre mutui e finanziamenti anche ipotecari, prestare garanzie in favore proprio e/o di terzi, stipulare operazioni di leasing, che saranno ritenute necessarie od opportune al fine del raggiungimento dello scopo sociale o a prepararne il conseguimento, il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 4

Durata

1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Articolo 5

Capitale

1. Il capitale sociale è di euro 119.000,00 (centodiciannovemila).

Articolo 6

Finanziamenti dei soci

1. La società potrà ricevere dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. In assenza di

specifica indicazione, i finanziamenti si presumono gratuiti.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è soggetto ai limiti di cui all'articolo 2467 c.c.

Articolo 7

Emissione di titoli di debito

1. La società può emettere titoli di debito.

2. L'emissione di titoli di debito è decisa dall'organo amministrativo. La decisione deve constare da verbale redatto da notaio ed è iscritta presso il Registro delle Imprese.

Articolo 8

Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 9

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

1. Il trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, è regolato come segue.

2. Il trasferimento delle partecipazioni deve ricevere l'autorizzazione di ognuno degli altri soci. Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione deve comunicare agli altri le generalità del potenziale acquirente e la quota di partecipazione che si intende alienare. I soci, entro quindici giorni dalla notizia, devono comunicare al richiedente il gradimento in ordine al trasferimento; qualora entro detto termine non venga inviata la comunicazione, l'autorizzazione si intende concessa. Il trasferimento delle partecipazioni senza autorizzazione non è opponibile alla società. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-

mento.

3. Qualora il trasferimento non sia autorizzato ed i soci non si accordino diversamente, il socio può esercitare il diritto di recesso. Il diritto di recesso non potrà essere esercitato per due anni da oggi.

4. Le regole dettate per il trasferimento delle partecipazioni si applicano anche alla costituzione e al trasferimento di diritti reali di godimento o di garanzia sulle stesse.

Articolo 10

Morte del socio

1. La devoluzione delle partecipazioni e dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle stesse per successione a causa di morte, a titolo universale o particolare, è soggetta alle regole dettate per il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.

Articolo 11

Recesso

1. I soci possono recedere dalla società qualora non sia loro concessa l'autorizzazione al trasferimento delle partecipazioni, secondo quanto disposto all'articolo 9.3, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. Il socio, che intenda recedere dalla società, deve darne comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione delle proprie generalità e delle ragioni che legittimano il recesso. La lettera deve essere inviata entro trenta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, ovvero entro trenta giorni dalla avvenuta conoscenza da parte del socio del diverso fatto che lo legittima. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare, senza indugio, ai soci i fatti che legittimano l'esercizio del recesso. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta nella sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel regi-

stro delle imprese.

3. Il recesso non può essere esercitato e, qualora già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dal suo esercizio, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 12

Esclusione

1. I soci non possono essere esclusi dalla società.

Articolo 13

Liquidazione delle partecipazioni

1. In caso di recesso ed in tutte le ulteriori ipotesi previste dalla legge o dal contratto sociale, il socio o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione.

2. Il valore di liquidazione della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione, riferito al giorno in cui sorge il diritto alla liquidazione. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

3. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centoottanta giorni dal verificarsi dell'evento dal quale consegue il diritto alla liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in

mananza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5, c.c.

Articolo 14

Gestione della società

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2475, comma 1, primo periodo, cod. civ. e dell'art. 2086, comma 2, cod. civ., la gestione della società - cioè l'istituzione e la successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta esclusivamente all'organo amministrativo.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

Sull'organo amministrativo incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti.

Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove nominato.

Articolo 15

Amministratori

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci assunta in sede della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri;

c) da due o più amministratori con poteri disgiunti ovvero congiunti.

2. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

3. In caso di istituzione del consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili e non derogate, le disposizioni dettate dagli articoli 2380 e seguenti c.c.. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente; si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, c.c. Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da due membri, in caso di disaccordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono, senza indugio, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

4. Qualora il potere di amministrazione sia affidato a più persone congiuntamente o disgiuntamente si applicano, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 2257 e

2258 c.c.. La maggioranza dei soci è determinata secondo la partecipazione al capitale sociale.

5. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

6. Gli amministratori possono essere anche non soci.

7. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 16

Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

2. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

3. Salvo quanto previsto ai punti successivi, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

4. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

5. Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono d'urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 17

Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, ordinaria e straordinaria. In sede di nomina possono, tuttavia, essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Articolo 18

Rappresentanza

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri nei limiti delle attribuzioni loro delegate.

3. In caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono attribuiti i poteri di amministrazione.

Articolo 19

Compensi degli amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono, inoltre, assegnare loro un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, stabilendone le modalità.

2. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 20

Direttori, institori e procuratori

1. L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

2. I direttori, gli institori ed i procuratori rappresentano la società, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina e sono soggetti alla medesima responsabilità degli amministratori, in relazione ai compiti loro affidati.

Articolo 21

Organo di controllo

Nei casi in cui la legge prevede la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, la società nomina uno o più sindaci, o un revisore, ai sensi dell'art. 2477 cod. civ.

La nomina dell'organo di controllo è riservata alla competenza dei soci.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis cod. civ.

e può esercitare la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 *bis*, comma 2, cod. civ., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.

In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..

Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ..

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci.

Ai sensi dell'art. 2477, ultimo comma, cod. civ., se la società è priva di organo di controllo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2409 cod. civ..

Articolo 22

Decisioni dei soci

1. Le decisioni dei soci sono disciplinate secondo il disposto degli articoli 2479 e seguenti c.c.

2. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché siano assicurati a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

3. Nei casi previsti dalla legge, le decisioni devono essere adottate mediante delibe-

razione assembleare. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; in seconda convocazione sono richieste le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata dagli intervenuti.

4. Le decisioni dei soci devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 23

Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro delle imprese.
2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
3. Il socio moroso e il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c., non possono partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 24

Quorum costitutivo e deliberativo

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei pre-

senti.

2. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 25

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto sociale; in questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 26

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve, senza indugio, accertarne il verificarsi ed effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

Articolo 27

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia insorga tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta,

in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, da un collegio arbitrale, che deciderà in via rituale secondo diritto.

2. Il collegio è composto di tre membri, di cui uno con il ruolo di presidente, nominati dalla Commissione per l'Arbitrato prevista da detto regolamento, la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

3. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti, in ragione della soccombenza.

4. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Articolo 28

Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni, anche qualora per legge o statuto sia richiesta la lettera raccomandata, anche con avviso di ricevimento, o altra forma speciale, possono essere effettuate con qualsiasi strumento idoneo ad offrirne prova del ricevimento, inclusi il messaggio fax, tele-fax o di posta elettronica, ed inoltre mediante consegna a mano ai destinatari, accompagnata dal rilascio da parte degli stessi di attestazione dell'avvenuta ricezione della comunicazione.

Sottoscrizioni: Giuseppe Alessandro Patti

Alessandro Serioli

Certifico io sottoscritto Alessandro Serioli, notaio in Breno, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, che la presente copia su supporto informatico sottoscritta con firma digitale è conforme al documento originale su supporto informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale a me rilasciata, il cui certificato (numero di serie 0d 51) è stato rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato dotato di certificato di validità fino al giorno 3 settembre 2023.

Ai sensi dell'articolo 23, d.lgs n. 82/2005, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento digitale formata su supporto informatico, sostituisce quella originale.

Breno, Piazza Generale Pietro Ronchi, civico numero sette, due agosto duemilaventuno.

IL SOTTOSCRITTO DOTTORE COMMERCIALISTA GHETTI MASSIMO, ISCRITTO AL N. 707/A DELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA, QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART.31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L. 340/2000 DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE EX ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI FALSA O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL MEDESIMO DECRETO, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO PRODOTTO MEDIANTE SCANSIONE OTTICA DELL'ORIGINALE ANALOGICO E CHE HA EFFETTUATO CON ESITO POSITIVO IL RAFFRONTO TRA LO STESSO E IL DOCUMENTO ORIGINALE."

(ART.22, COMMA 3, DEL D.LGS 82/2005 E 4 DEL D.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2014)

Alessandro Seriola

Firmato da
BATTISTA
ALBERTANI
LBRBTS43M17D064J



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X

Certifico io sottoscritto Alessandro Serioli, notaio in Breno, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, che la presente copia su supporto informatico sottoscritto con firma digitale è conforme al documento originale su supporto informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale a me rilasciata, il cui certificato (numero di serie 4a ad) è stato rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato dotato di certificato di validità fino al giorno 26 agosto 2026.

Ai sensi dell'articolo 23, d.lgs n. 82/2005, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento digitale formata su supporto informatico, sostituisce quella originale.

Breno, Piazza Generale Pietro Ronchi, civico numero sette, ventitré luglio duemilaventisei.